



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006  
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## **SENTENZE**

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

### **AMBITO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – PERMESSO DI COSTRUIRE**

**Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5539 – autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire: obbligo di separazione dei procedimenti ex art. 146, c. 6 d.lgs. 42/2004**

La sentenza in argomento decide sull'annullamento da parte del TAR dei provvedimenti con i quali era stato autorizzato dal Comune, in parte in sanatoria di precedenti lavori e in parte *ex novo*, un intervento di "recupero, riqualificazione e ampliamento" di un fienile. In primo grado i ricorrenti avevano lamentato una commistione tra la funzione di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione edilizia, in violazione del principio di separazione sancito dall'art. 146, co. 6, d.lgs. 42/2004 in quanto i provvedimenti edilizi e urbanistici erano stati firmati dallo stesso soggetto, il dirigente del settore urbanistica, il quale era anche il presidente della commissione edilizia che aveva rilasciato i pareri prodromici ai permessi di costruire; peraltro, il responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica era, al contempo, il segretario della commissione edilizia. Il Consiglio di Stato ribadisce l'obbligo di separazione tra autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire posto dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, il quale prevede che le regioni possano delegare l'esercizio di funzioni autorizzazione in materia paesaggistica ai comuni, solo se questi dispongono di strutture in grado di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. La sentenza in commento precisa però che la differenziazione



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

di cui all'art. 146, co. 6, d.lgs. 42/1990 riguarda la sostanza delle valutazioni e delle attività, dovendosi perciò assicurare la separazione dei procedimenti e non potendosi pretendere, specie negli enti locali di ridotte dimensioni, anche la divaricazione dei settori o uffici e la distinzione soggettiva dei relativi soggetti apicali. Secondo il Giudice *“sebbene la differenziazione sia meglio perseguibile con la distinzione dei soggetti titolari delle rispettive competenze amministrative, in assenza di una specifica regola di incompatibilità soggettiva, deve essere prediletta un'esegesi conforme all'autonomia e alle carenze organizzative dei comuni, tale per cui la differenziazione deve almeno essere assicurata a livello istruttorio e/o di responsabile del procedimento, al fine di garantire, nella sostanza, l'acquisizione di adeguato e autonomo apporto conoscitivo rispetto alla valutazione ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2023, n. 3414; Id., Sez. VI, 7 febbraio 2024; Id., Sez. II, 18 marzo 2024, n. 2613).*

[Consulta la sentenza](#)